

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24142 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 03/10/2018

### **ORDINANZA**

sul ricorso 13443-2017 proposto da:

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO DI PEIO, ALBERTO TOFFOLETTO, GIANCARLO SESSA;

**- ricorrente -**

**contro**

SCAFIDI GIOVANNI, SANTANGELO GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEL NAZARENO 8/11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che li rappresenta e difende;

**- controricorrenti -**

5291  
18

J.

avverso la sentenza n. 4379/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

### **FATTO E DIRITTO**

1.- Giovanni Scafidi e Giuseppa Santangelo hanno adito il Tribunale di Milano per domandare l'accertamento della violazione da parte della s.p.a. Deutsche Bank degli obblighi posti in capo agli intermediari dal TUF e dalla connessa normativa regolamentare in relazione all'effettuazione di talune operazioni di investimento. Gli attori hanno pure chiesto, tra l'altro, la risoluzione di tali operazioni, con i conseguenti effetti restitutori.

Con sentenza n. 4333/2015, il Tribunale di Milano ha accolto queste domande, rilevando in specie che «risultava manifesto il grave inadempimento della Banca, attesa la mancata prova da parte dello stesso istituto finanziario di aver agito con diligenza e correttezza nell'interesse del cliente ..., nonché di avere fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione».

2.- La Corte di Appello di Milano ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice.

In particolare, essa ha riscontrato la peculiare rilevanza della «totale mancanza della comunicazione del profilo di rischio alla Banca da parte degli investitori, che pertanto non potrebbero essere considerati come investitori esperti e disponibili a correre rischi». Ha altresì considerato come, al di là di ogni altra cosa, l'«operazione di acquisto dei titoli Cirio, Argentina e

Buenos Aires non rientrasse nell'ambito di rischio tollerabile da parte di un comune institore, stante la mancanza di prospetti correlati all'epoca degli investimenti»: «il solo prospetto risultante agli atti ... è quello relativo all'anno 2005 e rappresentativo di un paniere di investimento in un momento ben successivo a quello degli acquisti contestati, i quali risalgono invece agli anni 2000 e 2001». Ha messo in evidenza, infine, l'«apprezzabile incidenza» degli acquisti dei detti titoli rispetto al patrimonio degli investitori, nonché la «palese e manifesta mancanza di informazioni recepite e fornite dalla Banca».

3.- Contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano ricorre ora la s.p.a. Deutsche Bank, articolando due motivi per la sua cassazione.

I signori Scafidi e Santangelo resistono con controricorso.

La Banca ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. pro. civ.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ. e 23 TUF in relazione al motivo di cui all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.».

Nel merito, il motivo riguarda il tema del nesso di causalità. La Corte di Appello ha errato – dichiara il motivo – perché, una volta constatata la violazione degli obblighi da parte dell'intermediario, «non ha rilevato la mancata allegazione e la mancata prova del nesso di causalità da parte dell'attore».

Di conseguenza, la sentenza impugnata si pone in contrasto «con i principi che, nel nostro ordinamento, presiedono alla ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale e in particolare con il disposto degli artt. 2697 e 1218 cod. civ., nonché 23 TUF. Costituisce, infatti, principio pacifico quello per

cui, sotto un profilo processuale, il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni originati da un rapporto contrattuale non possa limitarsi ad allegare soltanto l'inadempimento altrui, ma debba invece compiutamente dimostrare sia il pregiudizio patito, sia che detto pregiudizio è disceso causalmente dall'inadempimento ipotizzato».

Lo stesso art. 23 TUF conferma questa impostazione – così conclude il motivo – perché «pone in capo all'intermediario unicamente la dimostrazione di avere agito con diligenza, fermo restando l'onere di dimostrare il nesso di causalità (e il pregiudizio) in capo all'investitore».

5.- Il motivo non può essere accolto.

L'impostazione adottata dalla Banca ricorrente non risulta coerente, infatti, con lo specifico sistema normativo delineato dal TUF e dal Regolamento Consob.

Come sottolinea in modo particolare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, la normativa relativa al settore dei servizi di investimento pone un'incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari: l'imposizione dei questi compiti non è fine a sé stessa, ma è direttamente funzionale, invece, a far acquisire al cliente l'effettiva consapevolezza dell'investimento, che viene concretamente in rilievo.

Poste le prescrizioni di cui al TUF (come formate, prima di tutto, dalle clausole generali di cui all'art. 21) e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalità di protezione del cliente (inteso che risparmiatore che investe, secondo la prospettiva tracciata, nel vertice, dall'art. 47 Cost.), si deve dunque «ritenere che, nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente

consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione» (cfr., tra le altre, Cass., 31 agosto 2017, n. 4727).

«La prescrizione (legale e poi regolamentare) di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori, con particolare riguardo ai titoli di cui ai possibili investimenti, attinge a propria ragione d'essere la funzione di orientamento verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli». Di conseguenza, la condotta dell'intermediario, che trascura di assolvere i doveri impostogli dalla legge, «si manifesta, in sé stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore; di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento, cioè» (Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914).

Con la conseguenza che il riscontro della mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediari, viene propriamente a «ingenerare una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione», salva comunque restando la possibilità dell'intermediario di provare eventuali circostanze atte a interrompere tale nesso eziologico (cfr., tra le altre, in questa prospettiva Cass. 6 marzo 2018, n. 5265; Cass., 3 agosto 2017, n. 19417; Cass., 31 agosto 2017, n. 20617; Cass., 18 maggio 2017, n. 12544; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 7 giugno 2017, n. 14166; Cass., 20 marzo 2018, n. 6920).

6.- Il secondo motivo di ricorso è intestato «violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione al motivo di cui all'art. 360 comma 1, cod. proc. civ.».

Nel merito, il motivo sviluppa la seguente tesi (in via di sostanziale subordine rispetto a quella svolta nell'ambito del

primo motivo): «il tema dell'adeguatezza è il perno del giudizio controfattuale ed è dunque determinante ai fini del nesso causale. Se infatti è dimostrato che l'investitore ha acquistato prodotti che censura come inadeguati, allora è necessariamente dimostrato che, anche laddove egli fosse stato informato del grado di rischio connesso all'investimento, avrebbe in ogni caso perfezionato l'acquisto». «Ciò posto, è evidente come l'assunto del giudice di secondo grado, che ha escluso la rilevanza ai fini del nesso del prospetto prodotto dalla Banca solo in quanto successivo all'epoca degli investimenti censurati contrasti con i principi che regolano l'operare delle presunzioni, e in particolare con gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.».

7.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, chiede una nuova valutazione del materiale probatorio presente in causa, che è esame precluso al giudizio di questa Corte.

D'altro canto, la motivazione svolta in proposito dalla Corte milanese si manifesta senz'altro ragionevole e plausibile. La stessa risulta fondata su un articolato complesso di circostanze (cfr. sopra, nel corso del n. 2). Il ricorrente trascura, altresì, che – come invece ben sottolineato dalla sentenza impugnata – l'unico prospetto presentato dalla Banca risulta di un quattro/cinque anni successivo rispetto al tempo delle operazioni contestate.

8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 7.100,00 (di cui € 100 per esborsi).

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in ragione del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 22 maggio 2018.

Il Presidente  
